CAMERA DEI DEPUTATI N. 1102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLI

Norme sui *festival* musicali di interesse nazionale

Presentata il 3 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso delle ultime legislature sono state presentate nei due rami del Parlamento proposte o disegni di legge concernenti la valorizzazione del patrimonio musicale italiano. L'idea portante del progetto è che l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.

Nell'ambito dei compiti di valorizzazione della cultura che spettano allo Stato si è ritenuto idoneo dare risalto di contenuti a questo specifico aspetto. Nel nostro Paese, d'altronde, l'attenzione verso la musica in tutti i suoi aspetti è cresciuta in misura notevole: esistono oggi molti festival musicali che sono sì segno evidente di vitalità e attenzione, ma, anche perché nati « spontaneamente », rivelano forse una tendenza alla dispersione e alla disarmonia delle risposte che alla domanda di musica si riescono a dare. Con questa proposta di legge si vuole disegnare un modello inedito di valorizzazione mirata e organica di un momento fondamentale dell'arte italiana, che possa servire anche – per i suoi contenuti peculiari – da idea guida per un rinnovamento dei moduli di organizzazione culturale. Essenziale, in questa direzione, è sembrato il collegamento fra gli autori cui i festival sono intitolati e i rispettivi territori di origine che, per coincidenza o altro, sono distribuiti organicamente su tutto l'arco della penisola.

Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto assumono, in questo loro rapporto con i cinque sommi musicisti, la natura di territori - simbolo, di tal che i festival riguarderanno non solo l'autore in sé, ma l'unità autore - territorio nella sua più ampia accezione: non solo, quindi, esecuzione dei lavori e approfondimento

degli studi dell'opera complessiva, ma anche ricerca accurata delle tradizioni musicali a cui i musicisti si collegano e soprattutto dell'*humus* culturale della realtà in cui sono vissuti. Il tutto in un'ottica di coordinamento che, nel pieno rispetto della più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole iniziative, consenta di conseguire uno sviluppo quanto più possibile organico, soprattutto in relazione agli effetti positivi che da una visione complessiva del loro svolgersi potranno derivare in termini di promozione artistica in Italia e all'estero, di valorizzazione dei tessuti culturali e di collegamenti con istituzioni musicali di prestigio.

Che questa ottica di coordinamento non sottenda poi insidie dirigistiche è dimostrato dalla strutturazione giuridica del nostro progetto.

Lo Stato non assume esso le iniziative, ma, partendo dalla riaffermazione di uno dei propri doveri, riconosce « di interesse nazionale » i cinque festival cui le realtà – che, con le più varie configurazioni (istituti, associazioni, eccetera), già operano o intendono operare nel settore – daranno vita; fatto questo e per questo, garantisce loro, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, un centro di coordinamento, nonché i contributi necessari perché le loro attività di rappresentazione, ricerca, diffusione possano realizzarsi ai massimi livelli artistici e culturali.

Passando all'esame dell'articolato, si segnala che l'articolo 1, dopo aver sottolineato nel comma 1 lo speciale interesse dello Stato alla tutela, alla conoscenza e alla promozione del patrimonio musicale nazionale, fa rilevare la preminenza storico-artistica dei cinque compositori; in ciò risiede la motivazione fondamentale dell'attribuzione, nel comma successivo, dell'interesse nazionale ai festival monografici aventi luogo a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto.

L'articolo 2 affida il coordinamento delle attività dei cinque festival ad un comitato appositamente istituito, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui il comitato ha sede. Fissate alcune modalità di funzionamento del comitato, l'articolo 2 integra e precisa l'attività di coordinamento anche nel senso della promozione della più ampia collaborazione fra i cinque festival e fra questi ed istituzioni ed enti esterni, nonché in un intervento propulsore di apporti finanziari provenienti da privati, allo scopo di sostenere l'attività e di intervenire sulle strutture stabili.

L'articolo 3 prevede che i cinque festival, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, comunque configurati giuridicamente, dovranno caratterizzarsi come entità autonoma, sia nel caso che esistano e non possiedano autonomia, sia nel caso che non siano stati ancora interamente istituiti. La struttura giuridica e organizzativa dei cinque festival dovrà inoltre essere tale da garantire l'elevato livello artistico, storico e scientifico delle proprie programmazioni: a tale scopo viene ribadita l'essenzialità di un collegamento anche operativo con istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei cinque compositori, allo scopo di dare certezza filologica alle esecuzioni musicali, di corredarle di adeguate ricerche sull'opera e l'ambiente in cui detti compositori operarono, di promuovere edizioni critiche, eccetera. A tali istituzioni musicologiche lo Stato assegna per ciascuno degli anni 1994 e 1995 un contributo di lire 3 miliardi, necessario per l'avvio dei collegamenti operativi con i festival.

L'articolo 4 precisa, al comma 1, che per lo svolgimento dell'attività ordinaria i cinque festival continueranno ad avvalersi dei contributi già ad essi erogati ai sensi della legislazione vigente da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale e, in particolare, dei massimi compositori operistici italiani. A tal fine vengono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate da fondazioni, istituti ed associazioni culturali con il nome di « Festival » a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto, e intitolate, rispettivamente, a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, con un programma pluriennale di attività e con il concorso dello Stato e degli enti locali.

ART. 2.

1. Il coordinamento delle attività dei Festival di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla promozione delle loro iniziative in Italia e all'estero, ferma restando la più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole istituzioni, è affidato ad un comitato composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

e) un rappresentante per ciascuna delle cinque regioni interessate;

f) un rappresentante per ciascuno dei comuni indicati nell'articolo 1;

g) un rappresentante per ciascuno dei cinque Festival di cui all'articolo 1, e da questi designato;

h) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

i) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

l) cinque esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero per i beni culturali e ambientali, fra personalità di chiara fama.

2. All'onere relativo alle spese di funzionamento del Comitato, si provvede a carico della quota residua del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 3.

1. I cinque Festival di cui all'articolo 1 debbono assumere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di coordinamento, una natura giuridica idonea a garantirne l'autonomia gestionale e artistica, nonché la migliore qualificazione, anche di carattere storico e scientifico, dei propri programmi pluriennali tramite un idoneo collegamento con le istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei compositori di cui all'articolo 1, nonché delle tecniche e modalità di rappresentazione dell'opera lirica.

2. Alle istituzioni musicologiche di cui al comma 1 sono assegnati, a decorrere dal 1995, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, contributi per un importo massimo complessivo di lire 3 miliardi.

ART. 4.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per le strutture nelle quali si svolge la loro attività i cinque Festival fruiscono dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di interventi finanziari dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

ART. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6674 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.